

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA

**Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 17.03.2016
(pubblicata il 21.03.2016)**

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti
 - Art. 2 - Limiti di importo, divieto di frazionamento e principio di rotazione
 - Art. 3 - Tipologia di beni, servizi e lavori acquisibili in economia
 - Art. 4 - Responsabile del procedimento
 - Art. 5 - Programmazione, atti autorizzatori, impegni di spesa, CIG
 - Art. 6 - Forme della procedura in economia
 - Art. 7 - Amministrazione diretta
 - Art. 8 - Cottimo fiduciario
 - Art. 9 - Affidamento diretto
 - Art. 10 - Procedura di cottimo fiduciario mediante gara informale
 - Art. 11 - Criteri di aggiudicazione
 - Art. 12 - Modalità di svolgimento della gara informale
 - Art. 13 - Congruità dei prezzi
 - Art. 14 - Requisiti degli operatori economici
 - Art. 15 - Obblighi di pubblicità e comunicazioni
 - Art. 16 - Stipulazione del contratto e garanzie
 - Art. 17 - Verifica delle prestazioni e pagamenti
 - Art. 18 - Inadempimento
 - Art. 19 - Acquisizioni di forniture e servizi aggiuntivi e in casi di particolare urgenza
 - Art. 20 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia
 - Art. 21 - Lavori d'urgenza
 - Art. 22 - Provvedimenti in casi di somma urgenza
 - Art. 23 - Perizia suppletiva per maggiori spese
 - Art. 24 - Elenco ISPE degli operatori economici
 - Art. 25 - Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria
 - Art. 26 - Tutela dei dati personali
 - Art. 27 - Rinvio
 - Art. 28 - Entrata in vigore
- Allegato - Disciplinare per la costituzione dell'elenco di professionisti per il conferimento di servizi attinenti l'architettura, l'ingegneria e altre discipline collegate di importo inferiore a 100.000,00 euro

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento di organizzazione e contabilità¹, disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori da parte dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "**ISPE – Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa**" (di seguito "ISPE"). Si applica, inoltre, nei termini in seguito precisati, agli incarichi professionali di collaborazione esterna.
2. Le norme in esso contenute si ispirano ai principi di buona amministrazione e si armonizzano con l'art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e con il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006".
3. L'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori è ammessa nei casi di cui all'art. 125, commi 6 e 10, del D.Lgs. n. 163/2006 nonché, nei limiti di importo di cui al successivo art. 2, in relazione all'oggetto delle singole voci di spesa di cui al successivo art. 3, al fine di evitare il ricorso alle procedure ordinarie di contrattazione in situazioni in cui esse risulterebbero non rispondenti a criteri di economicità ed efficienza.
4. Gli acquisti di beni, servizi e lavori non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono soggetti alle norme di cui al D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e al Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 approvato con il D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
5. In presenza di contratti misti che comprendano servizi, lavori e/o forniture si applicherà il principio della prevalenza economica. In tali casi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50%, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 163/2006.
6. Il Responsabile del Procedimento di cui al successivo art. 4 valuta l'applicabilità delle modalità d'acquisto disciplinate dal presente regolamento alle singole fattispecie concrete, garantendo il rispetto dei principi di economicità, concorrenza e trasparenza.
7. Il Responsabile del Procedimento garantisce, inoltre, il rispetto dell'art. 27 della Legge Regionale n. 15/2004 secondo cui, per l'acquisto di **beni**, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona "*si avvalgono, in via prioritaria, della centrale unica di acquisto territoriale della Regione Puglia, di cui all'art. 54 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)*², ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualità come *limiti massimi per la stipulazione*"; quando il bene da acquistare non è disponibile o non è disponibile nelle qualità e quantità necessarie sul portale telematico gestito dalla centrale di committenza regionale (EmPULIA), il Responsabile del procedimento si avvale dell'elenco degli operatori economici predisposto dall'ISPE ai sensi del successivo art. 24 o procede all'acquisto attraverso adesione a convenzioni quadro Consip, se sussistenti, o si avvale del

¹ Approvato con Deliberazione C.d.A. n. 40 del 23.10.2015.

² L'articolo 54 della L.R. 25.02.2010, n. 4 è stato abrogato dall'art. 20, comma 7, della L.R. 01.08.2014, n. 37 che, al comma 2, ha designato la società in house **InnovaPuglia Spa** soggetto aggregatore della Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del co. 455 dell'art. 1 L. 296/2006, e di centrale di acquisto territoriale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006.

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o procede attraverso indagini di mercato, nel rispetto dei principi di economicità, celerità e buona amministrazione.

Nel caso di **servizi e lavori**, il Responsabile del procedimento si avvale in via prioritaria degli elenchi degli operatori economici predisposti dall'ISPE ai sensi dei successivi artt. 24 e 25 e, in mancanza di operatori iscritti nella categoria di interesse, utilizza gli strumenti offerti dalla centrale unica di acquisto territoriale della Regione Puglia o procede all'acquisto attraverso adesione a convenzione quadro Consip, se sussistente, o si avvale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o procede attraverso indagini di mercato, nel rispetto dei principi di economicità, celerità e buona amministrazione.

ART. 2 - LIMITI DI IMPORTO, DIVIETO DI FRAZIONAMENTO E PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Le procedure per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia sono consentite, in applicazione dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, in via generale, per importi inferiori a 193.000,00 Euro e per l'esecuzione di lavori per importi inferiori a 200.000,00 Euro.

2. Le suddette soglie sono direttamente ed automaticamente adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006, con lo stesso meccanismo di adeguamento di cui all'art. 248 del Decreto Legislativo medesimo.

3. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

4. È vietato l'artificioso frazionamento delle forniture, dei servizi e dei lavori al fine di ricondurre l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del procedimento di cui al successivo art. 4.

5. Nel rispetto del principio di rotazione, ciascun operatore economico non potrà, nel corso del medesimo esercizio finanziario, risultare affidatario di contratti di fornitura, servizi e/o lavori in economia per un importo complessivo pari o superiore alle soglie di cui ai precedenti commi 1 e 2.

ART. 3 – TIPOLOGIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa, nei limiti di importo di cui al precedente art. 2, in relazione alle seguenti tipologie individuate con riguardo alle specifiche esigenze dell'ISPE:

A) BENI:

- 1) arredi, mobili e attrezzature per gli uffici e le strutture;
- 2) attrezzature hardware, sistemi software, fotocopiatrici, stampanti, scanner, calcolatrici, fax e altre macchine d'ufficio, apparecchi ed impianti di telefonia fissa e

- mobile e di telecomunicazioni in genere, apparecchi ed impianti di videosorveglianza, apparecchi ed impianti antifurto, attrezzature, audio video e tecnologiche in genere;
- 3) toner e cartucce, materiale informatico in genere e altro materiale di ricambio e/o di consumo necessario al funzionamento delle attrezzature, sistemi, apparecchi ed impianti di cui al precedente punto 2);
 - 4) farmaci e parafarmaci, presidi per l'incontinenza, presidi sanitari, gas medicali ed altri ausili, attrezzature e materiale sanitario, assistenziale e riabilitativo;
 - 5) prodotti per la cura e l'igiene della persona;
 - 6) prodotti monouso e similari (carta igienica, tovaglioli e asciugamani di carta, stoviglie, bicchieri e piatti in plastica/carta, etc.);
 - 7) prodotti alimentari, dietetici ed altri generi assimilabili;
 - 8) attrezzature da cucina, articoli casalinghi, stoviglieria e tovaglieria;
 - 9) biancheria piana e materiale igienico-sanitario;
buoni pasto sostitutivi del servizio mensa aziendale di cui all'art. 285 del D.P.R. n. 207/2010;
 - 10) materie prime, prodotti agricoli e da giardino;
 - 11) attrezzature, materiali e prodotti per la pulizia e l'igiene, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione degli immobili, delle infrastrutture e degli arredi;
 - 12) attrezzature e materiali per smaltimento rifiuti speciali, cura dell'ambiente e servizi analoghi;
 - 13) autovetture, motoveicoli e veicoli in genere;
 - 14) carburante per autotrazione, lubrificante, pezzi di ricambio ed accessori necessari al funzionamento delle autovetture, motoveicoli e veicoli in dotazione;
 - 15) combustibili per il riscaldamento degli immobili;
 - 16) libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento, su supporto cartaceo, informatico e/od online;
 - 17) materiale di cancelleria, carta, stampati, registri, materiale per disegno e fotografie;
 - 18) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - 19) targhe e segnaletica per gli uffici e le strutture;
 - 20) vestiario, calzature, divise da lavoro e dispositivi di protezione per il personale dipendente;
 - 21) attrezzature antincendio e di soccorso, materiale antinfortunistico e/o relativo alla sicurezza;
 - 22) attrezzature, utensili e materiali di consumo occorrenti ai vari mestieri, chiavi e serrature, elettrodomestici e minuteria per cucina;
 - 23) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - 24) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti ricordo, omaggi e/o addobbi floreali, altri oggetti e/o generi di modico valore necessari in occasione di manifestazioni, convegni, festività, cerimonie, onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze o altri specifici eventi;
 - 25) contrassegni, sigilli, bolli, francobolli, marche e altri valori bollati;
 - 26) altri beni per il funzionamento degli uffici e delle strutture;

27) altri beni per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Azienda.

B) SERVIZI

- 1) servizi infermieristici e di assistenza socio-sanitaria-assistenziale;
- 2) pulizia degli immobili, delle infrastrutture e degli arredi;
- 3) derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione degli ambienti;
- 4) lavanderia e lavanolo;
- 5) somministrazione pasti e bevande, ristorazione, mensa e catering;
- 6) servizio di portineria e relativi alla sicurezza, compresi servizi di guardiana, vigilanza e sorveglianza di immobili e di manifestazioni;
- 7) servizio smaltimento rifiuti speciali;
- 8) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di telecomunicazione, di video conferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, e-government e informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- 9) servizi assicurativi e di brokeraggio;
- 10) servizi bancari e finanziari, servizio di cassa, contratti di leasing;
- 11) servizi dell'ingegneria e dell'architettura;
- 12) servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e contributiva, prestazioni di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario, servizi intellettuali e/o professionali;
- 13) servizi di consulenza gestionale e affini;
- 14) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali accatastamenti, registrazioni, trascrizioni e volture di atti;
- 15) prestazioni di supporto al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10, co. 7, del Codice dei contratti pubblici;
- 16) servizi propri delle agenzie per il lavoro (somministrazione di manodopera, intermediazione, ricerca e selezione del personale, attività di supporto alla ricollocazione professionale, etc.);
- 17) formazione professionale e specialistica;
- 18) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- 19) manutenzione e riparazione dei veicoli di proprietà o comunque in uso all'Azienda, leasing e noleggio, con o senza conducente, di veicoli per il trasporto di persone, animali, cose;
- 20) manutenzione ordinaria e/o straordinaria di mobili, arredi, attrezzature, impianti e mezzi;
- 21) manutenzione e noleggio di fax, centralini, stampanti, fotocopiatrici e altre attrezzature per gli uffici e le strutture;
- 22) manutenzione e noleggio di ausili, attrezzature e materiale sanitario, assistenziale e riabilitativo;
- 23) gestione degli immobili di proprietà e in uso;
- 24) servizio di analisi di laboratorio;
- 25) manutenzione e riparazioni vestiario, calzature e divise da lavoro per il personale dipendente;
- 26) manutenzione di attrezzature antincendio e/o di soccorso, del materiale antinfortunistico e/o relativo alla sicurezza;



- 27) servizi di editoria e stampa, tipografia e rilegatura, litografia ed incisione, traduzione e trascrizione;
- 28) servizi di fotografia e produzione di filmati;
- 29) servizi pubblicitari, compresa la realizzazione, pubblicazione e diffusione di informazioni agli utenti e la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di gara, a mezzo stampa o altri mezzi di diffusione e/o informazione;
- 30) servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- 31) servizi di facchinaggio, imballaggio e trasloco;
- 32) manutenzione e noleggio attrezzature da cucina, articoli casalinghi e stoviglieria;
- 33) noleggio di biancheria piana e materiale igienico-sanitario;
- 34) servizi di fornitura, installazione e/o manutenzione di infissi, vetri, cancelli, serrature;
- 35) servizi di fornitura, montaggio e/o manutenzione di tendaggi e tapparelle;
- 36) servizi agricoli, di giardinaggio e cura del verde, compresa fornitura, installazione e/o manutenzione impianti di irrigazione;
- 37) servizi alberghieri e delle agenzie di viaggio;
- 38) servizi ricreativi e sportivi;
- 39) organizzazione di cerimonie, convegni, meeting, conferenze, mostre, fiere, corsi, seminari, esami e concorsi, riunioni, gite, viaggi, eventi di promozione, manifestazioni di interesse e nell'interesse dell'Azienda;
- 40) altri servizi necessari per il funzionamento degli uffici e delle strutture;
- 41) altri servizi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Azienda.

2. Come previsto dal comma 10 dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentito, sempre nei limiti di importo di cui al precedente art. 2, nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

3. I lavori eseguibili in economia, individuati con riguardo alle specifiche competenze dell'ISPE e nell'ambito delle categorie generali di cui al comma 6 dell'art. 125 D.Lgs. n. 163/2006, sono i seguenti:

- a) tinteggiatura locali;
- b) opere murarie in genere;
- c) manutenzione pavimenti;
- d) impermeabilizzazioni;
- e) opere vetrarie;

- f) restauro, soffitti, pareti, pavimenti, serramenti;
- g) manutenzioni ed interventi su impianti elevatori, elettrici, idraulici, antincendio, termici, rilevatori per la sicurezza, telefonici;
- h) manutenzioni ed interventi di falegnameria, fabbro, elettricista, idraulico, muratore, tecnico di serramenti, tecnico per attrezzatura cucina;
- i) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D.Lgs. n. 163/2006;
- j) manutenzione di opere o di impianti;
- k) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- l) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- m) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- n) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

ART. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni singola acquisizione di beni, servizi o lavori in economia, l'ISPE opera attraverso un responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 10 e 125 del D.Lgs. n. 163/2010 e dell'art. 57 del Regolamento di organizzazione e contabilità.

2. Il responsabile del procedimento può avvalersi, per lo svolgimento dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti connessi e consequenziali alla singola acquisizione, della collaborazione di altro dipendente, assegnato alla propria area e/o proprio servizio oppure anche assegnato ad altra area e/o servizio.

ART. 5 - PROGRAMMAZIONE, ATTI AUTORIZZATORI, IMPEGNI DI SPESA, CIG

1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'art. 5 del Regolamento di organizzazione e contabilità, l'ISPE correda il programma annuale dei lavori con l'elenco annuale dei lavori da eseguirsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione di spesa, ancorché sommaria, ed individua, altresì, l'elenco annuale dei beni e servizi da eseguirsi in economia, con l'indicazione del relativo valore presunto³.

2. Anche per le acquisizioni in economia, prima di avviare le relative procedure di affidamento, il Direttore Generale - o il competente Direttore di Area assegnatario di budget economico - assume la determinazione a contrarre di cui all'art. 56 del Regolamento di organizzazione e contabilità, che, nel caso di lavori, servizi o beni non contemplati negli atti di programmazione di cui al precedente comma, deve essere preceduta da atto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, a meno che non si tratti di lavori, servizi o beni necessari

³ V. artt. 5 e 54 del Regolamento di organizzazione e contabilità.

per il corretto funzionamento dell'ISPE e/o delle sue strutture e/o servizi, compresi nell'elenco di cui al precedente articolo 3 e comportanti una spesa contenuta entro il limite massimo di 20.000 euro e, nel caso dei lavori, individuati attraverso una perizia di stima.

3. La determinazione a contrarre deve indicare, tra gli altri:

- a) gli scopi che si intendono perseguire;
- b) l'importo e l'oggetto della prestazione da acquisire;
- c) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- d) il responsabile del procedimento e il responsabile dell'esecuzione del contratto.

Con la determinazione a contrarre vengono approvati ed allegati alla stessa tutti gli atti della procedura di gara (lettera d'invito, eventuale capitolato, modulo di partecipazione, modulo offerta) e lo schema dell'eventuale contratto predisposti dal servizio competente, nonché il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), predisposto dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e contenente l'individuazione dei rischi, le misure preventive e protettive idonee ad eliminarli o ridurli e la stima dei relativi costi, ovvero, in assenza di interferenze, apposita dichiarazione resa sempre dal RSPP.

4. Oltre agli elementi di cui al precedente comma, la determinazione a contrarre deve, altresì, contenere la prenotazione dell'impegno di spesa, con la specificazione dell'eventuale contributo da versare all'autorità competente per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC).

5. Si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza previsti e disciplinati dall'art. 97 del Regolamento di organizzazione e contabilità e dall'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, nonché nei casi previsti dal presente regolamento.

6. Qualora in corso di esecuzione la spesa impegnata risulti di importo insufficiente, l'eccedenza di spesa, nei limiti di stanziamento e regolamentari di cui al D.P.R. n. 207/2010, è autorizzata, con provvedimento del soggetto che ha assunto la determinazione a contrarre, sulla base di una perizia suppletiva redatta dal responsabile del procedimento.

7. La determinazione a contrarre è sostituita da una determinazione di adesione qualora siano attive Convenzioni Consip e l'ISPE intenda aderirvi o dalla determinazione di affidamento nei casi di affidamento diretto di cui al successivo art. 9.

8. Contestualmente all'adozione della determinazione a contrarre, di affidamento diretto e di adesione a Convenzioni Consip, viene acquisito il codice identificativo gara (CIG, smart CIG, CIG derivato) sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 6 - FORME DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA

Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate mediante:

- a) amministrazione diretta;
- b) procedura di cottimo fiduciario.

ART. 7 - AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Nell'amministrazione diretta si prescinde dalla partecipazione di un operatore economico; invero, le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'ISPE, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

ART. 8 – COTTIMO FIDUCIARIO

1. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni in economia avvengono mediante affidamento a terzi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, economicità, celerità e semplificazione amministrativa.

2. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro e per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di cui al precedente art. 2, l'affidamento avviene a seguito di gara informale fra almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati nei modi di cui al precedente art. 1, comma 7, con le modalità di cui all'art. 10 e ss. del presente regolamento.

3. Per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Direttore Generale o del competente Direttore di Area assegnatario di budget economico, nei modi di cui al successivo art. 9.

ART. 9 – AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro, il Direttore Generale o il competente Direttore di Area assegnatario di budget economico può procedere ad affidamento diretto in favore di un determinato operatore economico, su proposta del Direttore di Area o del Servizio/U.O. competente, previa richiesta di disponibilità allo svolgimento dell'intervento e del relativo preventivo di spesa da rivolgere ad almeno tre operatori economici, individuati nei modi di cui al precedente art. 1, comma 7, tenuto conto anche di quanto previsto dal precedente art. 2, comma 5.

2. Agli operatori economici interpellati deve essere concesso un termine di almeno cinque giorni (naturali consecutivi) per la formulazione del preventivo di spesa.

3. Nella scelta fra più preventivi deve aversi riguardo ai seguenti elementi: qualità del bene, servizio o lavoro richiesto; modalità e tempi di consegna/esecuzione; prezzo globale.

4. Nel caso in cui la scelta non cada sul preventivo di importo inferiore, la determinazione di affidamento deve essere adeguatamente motivata.

5. La determinazione di affidamento, inoltre, deve essere corredata da apposita relazione del competente Direttore di Area o Responsabile di Servizio o del dipendente incaricato per l'istruttoria del relativo procedimento.
6. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nei seguenti casi:
- a) spesa di importo inferiore ad € 5.000,00;
 - b) nota specialità del bene, servizio o lavoro da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, indipendentemente dall'importo (purché sempre inferiore ad € 40.000,00);
 - c) beni, servizi o lavori di carattere artistico;
 - d) in casi di urgenza, per l'acquisizione di beni, lavori e servizi indispensabili per non interrompere la necessaria continuità assistenziale o per far fronte ad impellenti ed imprevedibili necessità/esigenze aziendali, indipendentemente dall'importo degli stessi; in questo caso, nella determinazione di affidamento devono essere indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti determinatisi.
- Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dal precedente art. 2, commi 4 e 5.

7. Resta ferma la facoltà del Direttore Generale o competente Direttore di Area assegnatario di budget economico di disporre il ricorso alla procedura comparativa di cui al precedente comma 1, anche nei casi in cui la stessa non sia obbligatoria ai sensi del presente regolamento ma sia comunque ritenuta utile per acquisire condizioni più vantaggiose.

ART. 10 – PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE GARA INFORMALE

1. Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di cui al precedente art. 2 e per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento avviene a seguito di gara informale fra almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, invitati a presentare offerta mediante invio di apposita lettera d'invito ed individuati nei modi di cui al precedente art. 1, comma 7, tenuto conto anche di quanto previsto dal precedente art. 2, comma 5.
2. La lettera d'invito per l'affidamento di servizi e forniture deve riportare, tra l'altro:
- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) le modalità per la presentazione delle offerte, tali da assicurare la segretezza delle stesse⁴;
 - d) il termine per la presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a quindici giorni (naturali consecutivi) ma che, in casi di urgenza, può essere motivatamente ridotto a dieci giorni (naturali consecutivi);

⁴ Nelle gare telematiche la segretezza delle offerte è garantita dalle regole tecniche di funzionamento della piattaforma utilizzata.

- e) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- f) la data fissata per l'apertura delle offerte;
- g) l'indicazione del termine e delle modalità per l'esecuzione della prestazione;
- h) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- i) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- j) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- k) la sanzione pecuniaria da applicare in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o alla lettera d'invito, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara;
- l) il Codice Identificativo Gara e, se previsto nella determina a contrarre, l'obbligo di accedere al servizio *AVC_{PASS}* ed acquisire il "PASSOE" da inserire nella busta della documentazione amministrativa;
- m) la misura delle penali e le ulteriori conseguenze previste per i casi di mancata, non corretta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- n) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- o) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- p) i requisiti soggettivi richiesti e la richiesta agli operatori economici invitati di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso degli stessi;
- q) il diritto dell'ISPE di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di inadempimento;
- r) la richiesta agli operatori economici invitati di accettare espressamente, con apposita dichiarazione, le condizioni stabilite nella stessa lettera d'invito e negli altri atti di gara e di assoggettarsi, in caso di affidamento, alle condizioni e penali previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- s) le modalità di conclusione del contratto;
- t) le modalità di risoluzione di eventuali controversie;
- u) le eventuali spese contrattuali;
- v) l'indicazione del responsabile del procedimento;
- w) l'informativa sulla protezione dei dati personali;
- x) ogni altra indicazione e/o informazione ritenuta utile e/o necessaria.

3. Nel caso di lavori, l'atto di cottimo deve contenere le seguenti indicazioni minime:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;

- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto dell'ISPE di risolvere in danno il contratto per inadempimento del cottimista, mediante semplice denuncia per iscritto da parte del responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'ISPE;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

4. Nelle procedure per l'affidamento di lavori e per le acquisizioni più complesse di beni e servizi, alla lettera d'invito è normalmente allegato un "Capitolato" con la specificazione di dettaglio del contenuto della stessa.

5. Nelle procedure di cottimo si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria.

ART. 11 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Normalmente il criterio di aggiudicazione da applicare per i lavori e nei contratti misti in cui i lavori risultino economicamente prevalenti è quello del "prezzo più basso".
2. Eccezionalmente, oltre al prezzo, il confronto può prevedere anche:
 - a) l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione, per lavori di cui sia essenziale la tempestività di esecuzione;
 - b) l'offerta di tecniche di esecuzione o di materiali o di strumentazioni tecnologiche particolari, nei casi di specialità dell'intervento da eseguire.
3. Per i servizi, le forniture e nei contratti misti in cui i lavori risultino economicamente non prevalenti, può essere applicato, a seconda del caso, il criterio di aggiudicazione del "prezzo più basso" oppure quello dell' "offerta economicamente più vantaggiosa".
4. Quando si utilizza il criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa" è obbligatorio indicare nella lettera d'invito i criteri di valutazione dell'offerta - quali, a titolo non esaustivo, il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, il costo di utilizzazione e manutenzione, la redditività, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o di esecuzione, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi.

ART. 12 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA INFORMALE

1. Entro il termine indicato nella lettera d'invito, gli operatori economici invitati, che intendono partecipare alla gara, devono far pervenire la loro offerta e tutta la relativa documentazione amministrativa, con le modalità indicate nella lettera d'invito.
2. Nel giorno indicato nella lettera d'invito, il Responsabile del procedimento, alla presenza di due testimoni, procede all'apertura delle domande di partecipazione pervenute nel termine stabilito, esamina la completezza e regolarità della documentazione amministrativa, esamina le offerte, individua la migliore offerta e redige il relativo verbale.

3. Fuori dai casi di esclusione dalla gara espressamente e tassativamente previsti dalla normativa vigente e/o dalla lettera d'invito, in ogni altra ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte ai fini della partecipazione, il responsabile del procedimento applica al concorrente che vi ha dato causa la sanzione pecuniaria stabilita nella lettera d'invito e assegna allo stesso un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il responsabile del procedimento procede all'esclusione dalla gara del concorrente. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, il responsabile del procedimento non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

4. Eseguite le operazioni di cui ai commi precedenti e le verifiche di cui ai successivi artt. 13 e 14, il Responsabile del procedimento, con propria relazione, provvede a trasmettere il verbale delle operazioni di gara e tutta l'ulteriore documentazione inerente il procedimento al Direttore Generale - o competente Direttore di Area assegnatario di budget economico – per l'adozione della determinazione di affidamento, previo accertamento della regolarità della procedura adottata.

5. Il Direttore Generale - o competente Direttore di Area assegnatario di budget economico – può subordinare l'affidamento allo svolgimento di verifiche ulteriori qualora la complessità della fornitura o del servizio lo richieda.

ART. 13 – CONGRUITA' DEI PREZZI

Nella scelta del contraente non si applica il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, ma il responsabile del procedimento è tenuto a valutare la congruità dei prezzi di offerta o di preventivo rispetto ai prezzi correnti. A tal fine, fa riferimento alle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti⁵, ivi compresi i parametri convenzionali Consip di qualità e di prezzo ed i prezzi di beni e servizi dei cataloghi pubblicati sul MEPA o altri mercati elettronici.

ART. 14 – REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Requisiti di idoneità morale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

⁵ Tra questi: elenchi dei prezzi predisposti dall'ISTAT ai sensi dell'art. 7, co. 5, D.Lgs. n. 163/2006; elenchi dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, co. 7, D.L. n.66/2014; prezzario dei lavori predisposto dalla Regione Puglia.

- Agricoltura per il corrispondente settore di attività o presso i competenti ordini professionali e, nel caso di servizi, possesso di eventuali particolari autorizzazioni necessarie *ex lege* per l'esecuzione delle prestazioni richieste;
- c) Regolarità contributiva con riferimento agli adempimenti INPS, INAIL e cassa edile per i lavori, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

2. L'operatore economico destinatario di affidamento diretto e quelli partecipanti a gara informale attestano il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lett. a) e lett. b), mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, soggetta a verifica d'ufficio. Il DURC, invece, viene acquisito d'ufficio.

3. Nel rispetto dei principi di economicità, celerità e semplificazione amministrativa, la verifica delle dichiarazioni rese viene eseguita solo nei confronti dell'affidatario, prima dell'adozione della relativa determinazione di affidamento.

4. L'affidatario di lavori di importo superiore a 150.000,00 euro deve, altresì, essere in possesso delle qualificazioni per le categorie e classifiche di lavori da eseguire, ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

5. L'affidatario di servizi e forniture, oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1, deve essere in possesso di idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale rispetto alla prestazione da rendere.

Nel caso di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 da affidare a seguito di gara informale di cottimo fiduciario, sono indicati nella determinazione a contrarre i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale specificamente richiesti e le modalità di comprova degli stessi da parte dell'operatore economico.

In caso di affidamento diretto, il possesso di idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale da parte dell'operatore economico è valutato dal responsabile del procedimento attraverso l'acquisizione del fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi e l'elenco dei principali servizi o forniture prestati negli ultimi tre anni (con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati) oppure attraverso l'acquisizione di ogni altra indicazione e/o certificazione utile a comprovare la solidità e professionalità dell'impresa e/o la qualità del prodotto.

6. Per le procedure con importo a base d'asta pari o superiore ad € 40.000,00 per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG⁶, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVC_{PASS} reso disponibile dall'ANAC⁷, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.

Con atto del Direttore Generale o dell'Area Amministrativa, viene individuato il dipendente abilitato alla verifica dei requisiti con sistema AVC_{PASS} con riferimento a tutte le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori.

⁶ Sistema Monitoraggio Gare, gestito dall'ANAC.

⁷ Authority Virtual Company _{PASS} port: sistema realizzato dall'ANAC per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici.

Per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 per i quali è rilasciato il CIG in forma semplificata (smart CIG), la verifica dei requisiti è operata dal responsabile del procedimento secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 163/2006.

7. L'affidatario di lavori, servizi e forniture deve, inoltre, dare adeguata garanzia di **eticità** del proprio ciclo produttivo e sistema di gestione, anche con riferimento alle condizioni di lavoro applicate al proprio personale.

Per verificare il possesso di tale requisito, all'affidatario è richiesto di produrre eventuali certificazioni in suo possesso (es. certificazione di conformità del sistema di responsabilità sociale ai requisiti della norma SA8000; certificazione di conformità del sistema di gestione per la qualità secondo la norma ISO 9001 o successive; certificazione di conformità del sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001 o successive, etc.). In mancanza, il rispetto della responsabilità sociale dell'impresa è valutato dall'ISPE attraverso la somministrazione di appositi questionari di autovalutazione.

ART. 15 – OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI

1. L'esito degli affidamenti tramite cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Azienda, a cura del Responsabile del procedimento.

2. In caso di affidamenti di importo superiore ad € 40.000,00, il Responsabile del procedimento provvede, altresì, alle comunicazioni di cui all'art. 7, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 163/2006 all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture operante presso l'ANAC.

3. Per ciascuna procedura di affidamento di lavori, servizi e beni, inoltre, il Responsabile del procedimento provvede tempestivamente a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Bandi di gara e contratti", del sito internet aziendale le seguenti informazioni: CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, le suddette informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive, rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici, e trasmesse in formato digitale all'ANAC⁸.

Soggetto preposto alla cura di tale adempimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo, il quale, a tal fine, anche avvalendosi della collaborazione degli altri operatori addetti al proprio servizio, attraverso il periodico riscontro con gli atti via via assunti nel corso dell'anno, verifica lo stato delle pubblicazioni di cui al primo periodo del presente comma ed integra quelle mancanti e/o incomplete.

⁸ Si tratta degli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012 e art. 37 D.Lgs n. 33/2013, per quanto applicabili all'ISPE.

4. Nel rispetto dei principi di celerità ed economicità, tutte le comunicazioni da e con gli operatori economici vanno eseguite a mezzo posta elettronica certificata. Eccezionalmente, possono essere eseguite a mezzo fax, raccomandata con R.R. o con altra modalità che assicuri la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione.

5. Se ritenuto utile ai fini di una maggiore celerità del procedimento, può essere autorizzata la spedizione e la ricezione a mezzo pec anche delle offerte e dei preventivi, purché con accorgimenti tali da preservare la segretezza degli stessi, quali, ad esempio, la previsione dell'invio della pec entro un determinato e limitato arco temporale.

ART. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIE

1. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Azienda dispone l'ordinazione dei beni, lavori o servizi.

2. La scelta deve essere resa evidente nella lettera d'invito o nella richiesta di preventivo.

3. Sia il contratto che la lettera di ordinazione devono riportare, quale contenuti minimi, i medesimi di cui alla lettera d'invito o richiesta di preventivo.

4. Per i contratti affidati a seguito di gara informale, alle ditte esecutrici viene richiesto di costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali. Si applica l'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

5. Si prescinde dalla richiesta di garanzia di cui al precedente comma nei seguenti casi:

- a) contratti per la fornitura di beni;
- b) contratti nei quali sia previsto che il pagamento del corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento;
- c) quando gli aggiudicatari sono soggetti di notoria solidità economica e finanziaria;
- d) negli altri casi e materie previsti dalla legge.

L'aggiudicatario può, inoltre, essere esonerato dal prestare cauzione se acconsente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

ART. 17 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI

1. Entro venti giorni dalla conclusione dei lavori, servizi e forniture eseguiti in economia, il responsabile dell'esecuzione del contratto, nominato ai sensi dell'art. 57, comma 4, del Regolamento di organizzazione e contabilità, emette il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previa verifica della rispondenza delle prestazioni eseguite ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti nonché ai termini e alle condizioni pattuite.

2. Se previsto nella determina a contrarre e/o di affidamento e, comunque, per le prestazioni di servizi e forniture periodiche o continuative e per quelle di importo inferiore

ad € 40.000,00, il certificato di regolare esecuzione è sostituito dal visto apposto direttamente sulla fattura.

3. Salvo che sia diversamente disposto nella determina a contrarre e/o di affidamento, il pagamento è autorizzato con determinazione del Direttore di Area che dispone la liquidazione a seguito dei riscontri operati sulla regolarità dei lavori, dei servizi e delle forniture e di cui ai precedenti commi.

4. Il pagamento è disposto con mandato dal Servizio Economico Finanziario entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa fattura, da emettersi non prima del rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui al precedente comma 1, tranne nei casi di cui al precedente comma 2.

5. Nel conteggio del termine previsto per disporre il pagamento non sono compresi e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione e quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore.

6. Nel contratto può essere prevista la clausola di deroga per la decorrenza degli interessi, che dovrà essere separatamente e specificamente accettata dal fornitore e non potrà, in ogni caso, andare oltre i trenta giorni successivi alla scadenza utile per effettuare il pagamento.

ART. 18 – INADEMPIMENTO

1. Quando il contraente non adempie o non adempie correttamente o adeguatamente agli obblighi derivanti dal rapporto, l'ISPE applica le penali previste nella lettera d'invito o nella determina di affidamento.

2. Nei casi di grave inadempimento, l'ISPE, ove non ritenga più efficace il ricorso alla esecuzione in danno previa diffida, si avvale degli strumenti della risoluzione contrattuale e del risarcimento del danno.

3. In ogni caso, la mancata, non corretta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto comporta, oltre alle conseguenze di cui al comma precedente, la motivata esclusione dall'invito a successive procedure di affidamento.

ART. 19 – ACQUISIZIONI DI FORNITURE E SERVIZI AGGIUNTIVI E IN CASI DI PARTICOLARE URGENZA

1. Nel rispetto dei principi di economicità e celerità dei procedimenti, qualora nel corso di una procedura di cottimo fiduciario mediante gara informale si verificano circostanze tali da richiedere la necessità di acquisire prestazioni aggiuntive, le stesse possono essere richieste direttamente alla ditta affidataria nel limite del 20% dell'importo di aggiudicazione e, comunque, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 2.

In questo caso, viene adottato apposito atto di affidamento e si prescinde dalle verifiche di cui al precedente art. 14 in quanto già effettuate in sede di primo affidamento.

2. Nei casi di particolare urgenza in cui si renda necessaria l'acquisizione senza indugio di beni e/o servizi indispensabili per scongiurare pericoli alla salute degli utenti o per non interrompere la continuità assistenziale o per far fronte ad ulteriori impellenti ed imprevedibili necessità/esigenze aziendali, il Direttore Generale o il competente Direttore di Area assegnatario di budget economico può disporre l'immediata ordinazione dei suddetti beni e/o servizi in forma diretta ad uno o più operatori economici dallo stesso individuati, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2, commi 4 e 5.

In questo caso, la determinazione di affidamento deve essere adottata entro i successivi dieci giorni e deve indicare i motivi dello stato di particolare urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti determinatisi.

ART. 20 - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA

1. Nel caso di lavori, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma, le spese sono autorizzate direttamente dal responsabile del procedimento.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dal Direttore Generale o dal Direttore dell'Area Amministrativa, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

ART. 21 - LAVORI D'URGENZA

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa al Direttore generale o al Direttore dell'Area Amministrativa per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

ART. 22 - PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e/o ordine pubblico.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 163, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Direttore generale o al Direttore dell'Area Amministrativa che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Direttore generale o Direttore dell'Area Amministrativa, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

ART. 23 - PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

ART. 24 - ELENCO ISPE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. È istituito l'elenco ISPE degli operatori economici per gli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. L'elenco in questione è suddiviso in tre sezioni: "lavori", "servizi" e "beni"; le suddette sezioni, a loro volta, si articolano nelle categorie corrispondenti alle tipologie di lavori, servizi e beni individuati nel precedente art. 3.
3. Ai fini della costituzione e dei successivi aggiornamenti annuali dell'elenco, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, il Direttore dell'Area Amministrativa pubblica apposito avviso sul sito internet aziendale, con cui assegna alle ditte o imprese interessate e che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 14, un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, per la presentazione della domanda di iscrizione e conferma di iscrizione ed indica, tra l'altro, le informazioni da fornire e la documentazione da allegare.
4. L'elenco, formato ed aggiornato a cura del Servizio Amministrativo in base alle domande presentate entro il termine previsto dall'avviso di cui al comma precedente, è approvato con determinazione del Direttore dell'Area Amministrativa e pubblicato sul sito internet aziendale.

5. L'inclusione nell'elenco di cui al presente articolo non comporta di per sé alcun obbligo per l'ISPE di procedere ad affidamenti di servizi, forniture e/o lavori né attribuisce agli operatori economici iscritti alcun diritto ad ottenere affidamenti di servizi, forniture e/o lavori, essendo gli stessi subordinati alle specifiche esigenze aziendali e al rispetto delle procedure di cui al presente regolamento.

ART. 25 – SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA

1. Per quanto riguarda i servizi attinenti alla progettazione, alla direzione lavori, ai collaudi nonché tutti i servizi tecnici-amministrativi di cui all'art. 90, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., di importo inferiore a 100.000,00 Euro, le modalità di affidamento e di svolgimento dei relativi incarichi sono definiti dall'apposito disciplinare approvato con Deliberazione C.d.A. n. 13 del 26.02.2016, allegato al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

2. Il disciplinare di cui al comma precedente definisce, altresì, i criteri per l'iscrizione, i meccanismi di aggiornamento e le modalità di utilizzo dell'Elenco dei professionisti dell'ISPE per il conferimento di servizi attinenti l'architettura, l'ingegneria e altre discipline collegate di importo inferiore a 100.000,00 euro.

3. Agli affidamenti di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili le altre disposizioni del presente regolamento.

ART. 26 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'ISPE garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti in virtù delle disposizioni del presente regolamento si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 27 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al Regolamento di organizzazione e contabilità e agli altri atti interni nonché alle vigenti norme statali e regionali in materia.

2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente modificate, integrate e/o sostituite per effetto di norme vincolanti statali e regionali che dovessero sopraggiungere dopo la sua approvazione.

3. Nell'eventualità di cui al comma precedente, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, trova senz'altro applicazione la sopravvenuta disciplina sovraordinata.

ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione dello stesso.

ALLEGATO

al **REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA**
(approvato con Deliberazione C.d.A. n. 17/2016)

DISCIPLINARE

PER LA COSTITUZIONE

**DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
L'ARCHITETTURA, L'INGEGNERIA E ALTRE DISCIPLINE COLLEGATE
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO**

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 26/02/2016

INDICE

PREMESSA

PARTE I - ELENCO PROFESSIONISTI

Art. 1: Oggetto del Disciplinare

Art. 2: Composizione Elenco

Art. 3: Soggetti ammessi all'iscrizione

Art. 4: Modalità di iscrizione

Art. 5: Validità triennale e aggiornamento annuale dell'Elenco

Art. 6: Cause d'esclusione per l'iscrizione all'Elenco ed eventuale cancellazione

Art. 7: Durata d'iscrizione

Art. 8: Tenuta dell'Elenco Professionisti

PARTE II - INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 9: Modalità di affidamento

Art. 10: Divieti

Art. 11: Modalità di svolgimento degli incarichi

Art. 12: Subappalto

Art. 13: Corrispettivi per gli incarichi

Art. 14: Garanzie

Art. 15: Pubblicità affidamenti



PREMESSA

L'elenco dei professionisti dell'ISPE, che verrà a costituirsi, per i servizi attinenti l'architettura, l'ingegneria e altre attività collegate, viene regolamentato dal presente Disciplinare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all'art. 91 comma 2 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e all'art. 267 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

Le modalità di affidamento dei servizi tecnici saranno quelle individuate dal *Codice dei contratti pubblici*, ai sensi dell'art. 91, co. 8.

Questo Disciplinare recepisce:

- il del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., *Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, e, in particolare, il Capo IV "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", Sezione I, che disciplina la "Progettazione interna ed esterna - livelli della progettazione", artt. 90-96 e l'art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia", contenente la disciplina dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., *Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*, Parte III "Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari", artt. 252-270;
- le "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", stabilite con Determinazione n. 4 del 25/02/2015 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

PARTE I

ELENCO PROFESSIONISTI

Art. 1 - Oggetto del Disciplinare

Oggetto del presente Disciplinare sono i servizi attinenti alla progettazione, alla direzione lavori, ai collaudi nonché tutti i servizi tecnici-amministrativi di cui al comma 1 dell'art. 90 del D. Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 (*Codice dei Contratti Pubblici* di seguito denominato "Codice") e ss.mm.ii., di importo inferiore a 100.000,00 Euro.

Il presente Disciplinare fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Elenco Professionisti dell'ISPE.

Tale Elenco viene utilizzato dall'Azienda come strumento di identificazione dei professionisti qualificati per i servizi che seguono:

- a) progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) e direzione lavori,
- b) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione,
- c) collaudo (statico – tecnico amministrativo – funzionale),
- d) prestazioni accessorie e/o di supporto alle attività di progettazione (quali indagini geologiche/geotecniche, rilievi, calcoli strutturali, frazionamenti, ecc..),
- e) attività tecnico-amministrative di supporto alle attività del Responsabile del Procedimento.

Art. 2 - Composizione elenco

Il servizio di progettazione e direzione lavori, valutato sulla base dei programmi triennali dei Lavori dell'Azienda, è così articolato:

1. costruzioni edilizie
2. impianti di servizi generali
3. impianti elettrici
4. opere idrauliche e di bonifica
5. manufatti isolati e strutture speciali.

Art. 3 - Soggetti ammessi all'iscrizione

Possono iscriversi per gli incarichi di cui al presente Disciplinare, ai sensi del comma 2 dell'art. 91 del "Codice", i seguenti soggetti:

- a) professionisti singoli;
- b) professionisti associati nelle forme di cui alla Legge n. 183/2011 e successive modificazioni;
- c) società di professionisti di cui all'art. 90 comma 2 lett. a) del "Codice" (s.n.c./s.a.s./cooperative);
- d) società di ingegneria di cui all'art. 90 comma 2 lett. b) del "Codice";
- e) raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopraelencati;
- f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

Ai sensi dell'art. 253 del D.P.R. 207/2010 è fatto espressamente divieto di fare richiesta di iscrizione singolarmente e contemporaneamente in qualsiasi altra forma di associazione o di società di cui ai punti b, c, d, e ed f.

I Raggruppamenti temporanei dovranno prevedere, obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010 la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione.

In caso di iscrizione di raggruppamenti temporanei, al momento di affidamento dell'incarico è vietata qualsiasi modificazione alla composizione rispetto a quella iscritta nell'Elenco.

Art. 4 - Modalità di iscrizione

L'ISPE provvederà a predisporre adeguata pubblicità nei modi previsti all'art. 66, co. 7 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, l'Avviso per la costituzione dell'Elenco dei professionisti sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito internet dell'Azienda, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici (S.I.T.A.R.), con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'avviso sarà, altresì, pubblicato per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale.

Sarà trasmesso, inoltre, alle sedi provinciali dell'ordine degli ingegneri, degli architetti, degli agronomi, dei geologi e al collegio dei geometri.

I soggetti interessati all'iscrizione all'Elenco dovranno far pervenire, entro 30 giorni solari e consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione sul sito aziendale del bando e dei relativi allegati, le domande di iscrizione contenenti:

- istanza in competente bollo, sottoscritta secondo il fac-simile che sarà predisposto;
- scheda dimostrativa di lavori o servizi analoghi a quelli per i quali si richiede l'iscrizione, secondo il fac-simile che sarà predisposto;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, concernente il possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la P.A. di cui alla parte II del Codice, art. 38 comma 1, secondo il fac-simile che sarà predisposto;
- fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore e/o sottoscrittori;
- ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile dai professionisti al fine di comprovare la loro specializzazione e la serietà degli stessi.

L'istanza corredata dalla prescritta documentazione deve pervenire all'ufficio protocollo dell'ISPE, a mezzo servizio postale, corriere, pec o a mano indirizzandola a:



Azienda pubblica di Servizi alla Persona ISPE,
VIA SAN LAZZARO, 15 – 73100, LECCE

riferimento: ISCRIZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA

L'ISPE si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a dimostrazione/precisazione di quanto dichiarato.

I requisiti tecnico-professionali necessari per l'iscrizione dei professionisti sono quelli previsti dall'art. 90 commi 3 e 7 del *Codice dei contratti pubblici*.

ART. 5 – Validità triennale e aggiornamento annuale dell'elenco

L'Albo avrà validità triennale a decorrere dall'approvazione, sarà aperto e verrà aggiornato sulla base delle richieste pervenute. Entro il 31 gennaio di ogni anno si prenderà atto degli aggiornamenti con determinazione del Direttore Amministrativo. L'Azienda adotterà forme di pubblicità adeguate in modo che risulti garantito ai professionisti, in possesso dei prescritti requisiti, il diritto di iscriversi all'Elenco stesso, senza limitazioni temporali.

I professionisti che non hanno ricevuto comunicazione di diniego dell'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa sono automaticamente inseriti nell'elenco.

I soggetti iscritti all'Elenco devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'ISPE, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione.

Comunque ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini dell'Elenco del presente regolamento deve essere comunicata tempestivamente.

Art. 6 - Cause d'esclusione per l'iscrizione all'elenco ed eventuali cancellazioni

Non possono essere iscritti e/o vengono cancellati dall'Elenco, se già iscritti, i soggetti che:

- abbiano perduto uno o più requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei contratti;
- si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
- abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'ISPE;
- abbiano un contenzioso con l'ISPE.

Della cancellazione sarà data comunicazione personale all'interessato.

Art. 7 - Durata iscrizione

L'operatore economico rimane iscritto fino a comunicazione di cancellazione oppure fino a eventuale annullamento dell'Elenco.

L'Azienda può effettuare a suo insindacabile giudizio revisioni generali e parziali dell'Elenco.

L'Azienda può chiedere ai professionisti iscritti di rinnovare le dichiarazioni fatte in sede di iscrizione nonché di integrarle sia sulla base di nuove previsioni legislative che sulla base di specifiche esigenze di conoscenza della affidabilità professionale.

Art. 8 - Tenuta dell'elenco professionisti

Il servizio tecnico gestirà l'Elenco dei professionisti a mezzo di programma informatico.



PARTE II

INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 9 - Modalità di affidamento degli incarichi

Gli incarichi di cui alla parte I, art. 1 sono conferiti con determinazione del Direttore Amministrativo; nella determinazione vengono specificati i motivi del ricorso al professionista esterno qualora si verifichi uno dei seguenti casi, ai sensi dell'art. 90, co. 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.:

- carenza in organico di personale tecnico,
- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto,
- in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale,
- in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.

Gli incarichi di cui all'art. 90 del D. Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 (*Codice dei Contratti Pubblici*) per importi inferiori a 100.000,00 Euro, al netto di I.V.A. e se dovuti di CNPAIA o altri oneri, potranno essere affidati con le seguenti modalità:

- A) per importi inferiori a € 40.000,00 con affidamento diretto, previa presentazione di preventivo, mediante determinazione del Direttore Amministrativo, con il criterio della rotazione, a parità di requisiti tecnici, fra gli iscritti all'Elenco a seconda del tipo di servizio, relativo importo e categoria, ai sensi dell'art. 125, co. 11 del Codice (cfr. art. 267, co. 10 del D.P.R. 207/2010). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato tra il Responsabile del Procedimento e l'operatore economico, sulla base della specificità del caso;
- B) per importi pari o superiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 100.000,00, saranno invitati a presentare preventivo/offerta, ai sensi dell'art. 57, co. 6 del Codice, nel rispetto dei principi di concorrenza e rotazione, almeno 5 (cinque) professionisti a seconda del tipo di servizio, relativo importo e categoria, se sussistono in tale numero aspiranti idonei iscritti all'Elenco e in possesso di caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa. Qualora i professionisti non siano presenti in numero adeguato, saranno prequalificati sulla base di pubblicazione di un apposito Avviso o utilizzando le ordinarie procedure aperte o ristrette.

Per quanto riguarda il punto B) l'individuazione dell'affidatario può avvenire utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con la determinazione di affidamento deve essere approvata la relativa convenzione/disciplinare d'incarico con il professionista prescelto. Tale determinazione verrà notificata al professionista.

All'atto dell'affidamento dell'incarico vengono verificati i requisiti dichiarati in sede di iscrizione all'elenco del soggetto affidatario il quale deve inoltre dimostrare la regolarità contributiva.

Ciascun professionista non può avere più di un incarico annuale, per ciascun servizio.

L'affidatario della progettazione preliminare può legittimamente partecipare anche alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva.

Art. 10 - Divieti

Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti di lavori, nonché agli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta attività di



progettazione, ai sensi del co. 8, art. 90 del Codice; ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato dell'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

I divieti di cui sopra sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

E' da considerare, tuttavia, il successivo co. 8-bis che recita che il predetto divieto non trova applicazione laddove i progettisti "... dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori."

Art. 11 - Modalità di svolgimento degli incarichi

Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione dell'incarico affidatogli nel termine assegnatogli e secondo quanto stabilito nella convenzione/disciplinare d'incarico oltre che con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, è facoltà dell'ISPE, fatta salva l'applicazione delle previste penalità nonché la corresponsione delle eventuali spettanze, di revocare l'incarico con preavviso di 10 (dieci) giorni da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno pagando il compenso dovuto per l'opera fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca e relativa cancellazione dall'Elenco.

Art. 12 - Subappalto

L'affidatario dei servizi di cui alla I parte, art. 1, comma 3 non può avvalersi del subappalto.

Ai sensi dell'art. 91 comma 3 del Codice, l'affidatario dei soli servizi di progettazione può avvalersi del subappalto per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista. Pertanto, ove siano necessarie prestazioni d'opera riguardanti tali prestazioni, il gruppo di progettazione deve prevedere la presenza di un geologo.

Art. 13 - Corrispettivi per gli incarichi

I corrispettivi per gli incarichi relativi ai servizi del presente Disciplinare, nel rispetto della normativa vigente, saranno quantificati nella convenzione/disciplinare d'incarico stipulata/o con il professionista, nella quale verranno indicate anche le modalità di pagamento.

Art. 14 - Garanzie

In sede di sottoscrizione della convenzione/disciplinare d'incarico stipulata/o con il professionista sarà richiesta la copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, ai sensi dell'art. 111 del Codice.

Ai sensi degli artt. 268 e 269 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, non sarà richiesta alcuna cauzione, provvisoria o definitiva per incarichi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, mentre saranno richieste, con le modalità di cui agli artt. 75 e 113 del Codice, per i restanti servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 15 - Pubblicità affidamenti

Ai sensi dell'art. 267, co. 9 l'avvenuto affidamento degli incarichi deve essere noto mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui all'art. 66, co. 7 del Codice dei Contratti, entro un termine non superiore a quello indicato nel precedente art. 65, co. 1.